SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione ex art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 per il servizio di trasporto di persone con disabilità

TRA

il Comune di Oliena, con sede in Oliena, Corso Vittorio Emanuele snc, C.F. 00156030918, rappresentato da [nome e qualifica], autorizzato alla sottoscrizione con [atto], di seguito "Comune";

E

[denominazione dell'ente], con sede in [indirizzo], C.F./P.IVA [●], iscritta al RUNTS nella sezione [ODV/APS] al n. [●] dal [data], rappresentata da [nome, qualifica e poteri], di seguito "Ente convenzionato";

Premesse

- il Codice del Terzo settore riconosce il valore sociale dell'associazionismo e del volontariato e ricomprende tra le attività di interesse generale gli interventi e servizi sociali e le prestazioni rivolte alle persone con disabilità;
- il servizio oggetto della presente convenzione è rivolto a terzi e persegue finalità di inclusione, accessibilità e sostegno alla frequenza scolastica, alle attività sociali e ai percorsi riabilitativi;
- l'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 consente convenzioni con ODV e APS iscritte al RUNTS da almeno sei mesi, se la soluzione è più favorevole rispetto al ricorso al mercato, prevedendo esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- l'individuazione dell'Ente convenzionato è avvenuta mediante procedura comparativa riservata a ODV/APS, indetta con [atto] e conclusa con [provvedimento], nel rispetto di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- il Comune ha svolto l'istruttoria comparativa sulla maggiore convenienza della convenzione rispetto al ricorso al mercato, considerando finalità solidaristiche, accessibilità, continuità, qualità, capacità organizzativa e sostenibilità del servizio;
- la L.R. Sardegna 12 giugno 2018, n. 18, come risultante dal testo allegato agli atti, disciplina l'erogazione delle somme agli enti e istituti che effettuano il trasporto delle persone con disabilità previa richiesta, senza determinare una tariffa chilometrica; il relativo rimborso è pertanto disciplinato separatamente nel presente atto e subordinato ai presupposti applicabili;
- le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il Comune affida all'Ente convenzionato, che accetta, lo svolgimento in favore di terzi del servizio di trasporto di persone con disabilità, secondo il progetto di servizio allegato e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il servizio comprende, secondo le richieste autorizzate dal Comune:

- trasporto scolastico di alunni con disabilità dalla residenza o dal punto concordato alla sede scolastica e ritorno, con accompagnamento fino all'ingresso e affidamento al personale scolastico;
- trasporto sociale di persone con disabilità e/o anziane verso strutture e presidi semiresidenziali, sociali, educativi, sportivi, ricreativi e aggregativi individuati nel progetto di servizio;
- trasporto terapeutico di persone con disabilità grave inserite in percorsi riabilitativi prescritti o attestati dalla competente struttura sanitaria, verso centri autorizzati, nei limiti della disciplina regionale applicabile.

3. Il servizio non comporta la corresponsione di un prezzo o corrispettivo forfetario. Il Comune riconosce esclusivamente i rimborsi previsti dagli articoli 10 e 11, previa verifica della relativa effettività, pertinenza e documentazione.

Art. 2 – Natura del rapporto e principi applicabili

1. La presente convenzione costituisce rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 e non contratto di appalto. Non è riconosciuto alcun margine, utile, ricarico, compenso organizzativo forfetario o altra utilità assimilabile a corrispettivo.

2. Le parti operano secondo sussidiarietà, solidarietà, imparzialità, trasparenza, partecipazione, parità di trattamento, buon andamento, continuità del servizio e tutela della dignità degli utenti. La collaborazione non attribuisce all'Ente convenzionato un diritto alla prosecuzione oltre il termine previsto.

Art. 3 – Durata

1. La convenzione decorre dal __.__.2026 e termina il 14 agosto 2027, salvo cessazione anticipata ai sensi degli articoli successivi. Per il trasporto scolastico il servizio è assicurato fino al termine dell'anno scolastico indicato nel progetto di servizio e comunque non oltre la scadenza della convenzione.

2. La durata è predeterminata e non è previsto rinnovo o proroga automatica. Qualsiasi rapporto successivo richiederà un autonomo titolo giuridico e una nuova istruttoria. Il Comune si impegna ad avviare senza ritardo la procedura strutturale successiva, secondo il cronoprogramma allegato.

Art. 4 – Utenti e attivazione del servizio

1. Gli utenti sono individuati dal Comune sulla base dei criteri di accesso e delle priorità approvati dall'Amministrazione. L'Ente convenzionato non può ammettere autonomamente nuovi utenti a carico del Comune.

2. Il Comune, in collaborazione con il centro di riabilitazione, trasmette i piani di trasporto, le richieste autorizzate, gli orari e le informazioni strettamente necessarie. Le richieste di trasporto terapeutico sono corredate dalla documentazione sanitaria o dall'impegnativa richiesta dalla disciplina applicabile, nel rispetto della minimizzazione dei dati.

3. Il servizio è svolto, di norma, dal lunedì al sabato nella fascia 7:00–20:00, secondo il piano di trasporto e le esigenze autorizzate. Percorsi, fermate, orari e variazioni sono definiti nel progetto di servizio e comunicati dal referente comunale in collaborazione con il referente del centro di riabilitazione.

Art. 5 – Modalità di esecuzione

- gli utenti sono trasportati con mezzi idonei anche al trasporto di persone non deambulanti e, ove necessario, con accompagnatore;
- l'accompagnatore assicura l'affidamento dell'utente all'adulto o al personale responsabile presso la scuola, la struttura o il domicilio, secondo il piano di trasporto;
- non è consentito lasciare l'utente privo di riferimento presso la destinazione; eventuali ritardi o impedimenti sono comunicati senza ritardo al referente comunale e alla famiglia secondo procedure concordate;
- deve essere garantita, per quanto possibile, la continuità degli autisti e degli accompagnatori, con sostituzioni motivate e comunicate preventivamente, salvo emergenze;
- **ogni viaggio è registrato mediante foglio o registro di servizio con data, utente identificato mediante codice o iniziali ove possibile, origine, destinazione, orari, chilometri e operatori impiegati.**

Art. 6 – Obblighi dell'Ente convenzionato

- organizzare il servizio con autonomia organizzativa, nel rispetto del progetto approvato e delle indicazioni del Comune;
- mettere a disposizione un numero adeguato di mezzi, autisti e accompagnatori, indicando nell'Allegato **D** almeno tre mezzi, dei quali almeno due accessibili a persone in carrozzina, ove tale fabbisogno sia confermato dal progetto;
- nominare un proprio coordinatore operativo e comunicare al Comune i relativi recapiti;
- trasmettere prima dell'avvio e aggiornare l'elenco degli operatori e dei volontari impiegati, con le sole informazioni necessarie;
- garantire la formazione, l'idoneità e le autorizzazioni richieste per conducenti e accompagnatori, nonché il rispetto del Codice della strada e della normativa di sicurezza;
- curare la manutenzione, la pulizia e la funzionalità dei mezzi e assicurare la continuità del servizio in caso di assenza degli operatori o indisponibilità dei mezzi;
- informare immediatamente il Comune di incidenti, eventi critici, sospensioni, reclami o circostanze che possano compromettere la sicurezza o la continuità del servizio.

Art. 7 – Volontari e personale

1. L'Ente convenzionato assicura che l'attività sia svolta nel rispetto della disciplina del volontariato. Il volontario presta la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito; non può ricevere compensi e può ottenere esclusivamente il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti.

2. Eventuali lavoratori dipendenti o collaboratori possono essere impiegati soltanto se strettamente necessari, previsti nel progetto di servizio e documentati nella loro effettiva imputazione alle attività convenzionate. Il relativo costo, se ammissibile, è rimborsabile esclusivamente nella misura effettivamente sostenuta, senza maggiorazioni.

3. Nessun rapporto di lavoro si instaura tra il Comune e i volontari, i dipendenti o i collaboratori dell'Ente convenzionato. L'Ente resta responsabile della loro organizzazione, vigilanza e posizione assicurativa.

Art. 8 – Mezzi e dotazioni

1. I mezzi sono messi a disposizione dall'Ente convenzionato e devono essere immatricolati, revisionati, assicurati e conformi alla normativa vigente, con dotazioni idonee alle esigenze degli utenti e, quando necessario, sistemi di ritenuta e accesso per carrozzine.

2. L'Ente conserva la documentazione dei mezzi e la mette a disposizione del Comune per i controlli. I costi relativi a mezzi utilizzati anche per attività estranee alla convenzione sono imputati al servizio soltanto per la quota direttamente riferibile ai viaggi convenzionati, mediante criterio verificabile e documentato.

Art. 9 – Coperture assicurative e responsabilità

1. L'Ente convenzionato garantisce le coperture assicurative obbligatorie per i volontari contro infortuni e malattie connessi all'attività e per la responsabilità civile verso terzi, nonché le coperture obbligatorie relative ai mezzi e quelle ulteriori necessarie secondo il servizio svolto.

2. Le polizze, i massimali e le quietanze sono trasmessi al Comune prima dell'avvio e a ogni rinnovo. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari possono essere ammessi a rimborso se effettivamente sostenuti, documentati e direttamente imputabili alle attività convenzionate.

3. L'Ente risponde dei danni derivanti dalla propria organizzazione e dall'attività dei propri operatori e tiene indenne il Comune nei limiti consentiti dalla legge, fatto salvo il caso di condotte imputabili al Comune.

Art. 10 – Spese rimborsabili e divieto di rimborso forfetario

1. Il Comune rimborsa esclusivamente le spese effettivamente sostenute, pertinenti, necessarie, documentate e direttamente imputabili al servizio, entro il limite massimo programmato di € 51.500,00 € per l'intera durata, come dettagliato nell'Allegato economico. Il limite massimo non costituisce diritto all'erogazione dell'intero importo.
2. Sono ammissibili, se documentate e imputabili al servizio:

- carburante, pedaggi, parcheggi e altre spese di viaggio riferibili ai percorsi autorizzati;
- manutenzione, lavaggio, pulizia e materiali di consumo dei mezzi, limitatamente alla quota imputabile ai viaggi convenzionati;
- assicurazioni dei volontari e altri oneri assicurativi ammissibili secondo l'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017;
- costi effettivi del personale dipendente o dei collaboratori eventualmente necessari e previsti nel progetto, senza remunerazione dei volontari;
- altri costi strettamente necessari, previamente individuati nell'Allegato economico e verificabili documentalmente.

3. Non sono ammissibili:

- importi automatici o forfetari per chilometro, per corsa, per utente o per ora, se non accompagnati dalla verifica della spesa effettiva sottostante;
- maggiorazioni, ricarichi, accantonamenti, utili, margini, compensi organizzativi generici o costi indiretti non imputabili direttamente;
- rimborsi a volontari privi di giustificativo o comunque eccedenti i limiti previsti dalla disciplina applicabile;
- spese già coperte da altri finanziamenti pubblici o privati, salvo diversa previsione espressa e documentata;
- costi sostenuti per attività estranee al servizio o per prestazioni non effettuate.

4. Il criterio chilometrico può essere utilizzato soltanto per la verifica dell'imputazione dei costi promiscui o per la pianificazione del fabbisogno; non costituisce tariffa né rimborso automatico.

Art. 11 – Trasporto terapeutico e risorse regionali

1. Per il trasporto terapeutico di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), il Comune riconosce esclusivamente le somme spettanti secondo la disciplina regionale applicabile, previa presentazione della richiesta e della documentazione richiesta dalla Regione e dagli atti regionali o comunali attuativi.

2. La voce regionale è tenuta separata dalle altre spese rimborsabili. L'eventuale importo indicato nel budget è meramente stimato e non costituisce riconoscimento automatico né garanzia di finanziamento. Il pagamento è subordinato alla verifica dei beneficiari, dei viaggi, delle prescrizioni o impegnative e dell'assenza di duplicazioni di finanziamento.

3. La presente clausola non attribuisce all'Ente convenzionato diritti ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dalla normativa regionale e dagli atti applicativi.

Art. 12 – Rendicontazione, controlli contabili e pagamenti

1. Entro il giorno 10 del mese successivo, l'Ente trasmette al Comune: relazione sintetica sulle attività; registro dei viaggi; chilometri e utenti serviti; elenco degli operatori; prospetto delle spese; documenti fiscali o equivalenti; prove di pagamento; criteri di imputazione dei costi promiscui; dichiarazione sull'assenza di duplicazioni di finanziamento.

Per quanto riguarda la tipologia C) le pezze giustificative (scheda con dati anagrafici, codice fiscale, rendiconto dei trasporti effettuati e copia delle impegnative rilasciate ai singoli beneficiari) dovranno essere consegnate entro il 31.01.2027 per il periodo dal 1° settembre al 31.12.2026, e entro il 31.08.2027 per il periodo dal 1° gennaio al 14.08.2027.

2. La liquidazione, a mezzo di bonifico sul c.c. dedicato di cui alla L. 136/2010, verrà effettuata entro trenta giorni dal protocollo di arrivo dopo verifica della relazione e della rendicontazione mensili presentate con le modalità sopra descritte.

Il Comune può chiedere integrazioni e chiarimenti entro 15 giorni dalla ricezione. La liquidazione avviene soltanto dopo la verifica della completezza e dell'ammissibilità della rendicontazione, nei limiti delle somme effettivamente giustificate e della disponibilità di bilancio.

3. Le spese non documentate, non pertinenti, non imputabili o già finanziate altrove sono escluse. Le somme eventualmente erogate senza titolo o in eccedenza sono restituite entro [30] giorni dalla richiesta, fatto salvo ogni ulteriore effetto di legge.

4. L'Ente conserva la documentazione per il periodo previsto dalla normativa applicabile e la rende disponibile ai controlli amministrativi e contabili del Comune, anche a campione.

Art. 13 – Verifica della qualità e tutela degli utenti

1. Il Comune verifica l'andamento del servizio, la continuità, la sicurezza, il rispetto dei piani di trasporto, la soddisfazione degli utenti e la regolarità delle rendicontazioni. L'Ente collabora alla raccolta dei reclami e alla realizzazione di eventuali rilevazioni di qualità.

2. Le verifiche non comportano direzione del personale dell'Ente né instaurazione di un rapporto gerarchico tra Comune e operatori; riguardano la corretta esecuzione dell'attività convenzionata e l'impiego delle risorse pubbliche.

Art. 14 – Referenti e comunicazioni

1. Il referente del Comune è [nome/qualifica/contatti]. Il referente dell'Ente è [nome/qualifica/contatti]. Ogni variazione è comunicata per iscritto.

2. Le comunicazioni operative avvengono tramite e-mail istituzionale, fermo restando che le modifiche alla convenzione richiedono atto scritto sottoscritto dalle parti nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 15 – Contestazioni, sospensione e risoluzione

1. In caso di disservizio o inadempimento, il Comune contesta per iscritto i fatti e assegna, quando compatibile con l'urgenza e la tutela degli utenti, un termine non inferiore a [10] giorni per presentare osservazioni o adottare misure correttive.

2. Costituiscono causa di risoluzione, tra l'altro: interruzione ingiustificata del servizio; grave o reiterata violazione degli obblighi di sicurezza; impiego di mezzi non idonei; mancata copertura assicurativa; rendicontazione falsa o gravemente incompleta; uso non corretto di risorse pubbliche; perdita dei requisiti per la permanenza nel RUNTS o per la qualifica di ODV/APS.

3. In caso di cessazione, l'Ente ha diritto al rimborso delle sole spese ammissibili relative alle attività effettivamente svolte e documentate, con restituzione delle somme non dovute. Il Comune adotta le misure necessarie per tutelare la continuità del servizio, senza che ciò comporti un diritto dell'Ente alla proroga.

Art. 16 – Trasparenza, legalità e tracciabilità

1. Il Comune pubblica gli atti della procedura comparativa e il provvedimento finale secondo l'art. 56, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 117/2017 e la disciplina sulla trasparenza applicabile.

2. L'Ente collabora alla prevenzione della corruzione, comunica tempestivamente situazioni di conflitto di interessi e osserva, per quanto compatibile con la propria natura, le disposizioni di legalità e comportamento richiamate negli atti comunali.

3. Le parti applicano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari soltanto nei casi e nei limiti in cui risultino dovuti dalla normativa applicabile al rapporto e alle relative movimentazioni. Le modalità operative sono indicate nell'Allegato E.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti trattano i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale. L'Ente tratta i dati degli utenti esclusivamente per l'esecuzione del servizio, secondo le istruzioni del Comune e l'eventuale atto di designazione o accordo sul trattamento allegato.

2. Sono raccolti e comunicati soltanto i dati necessari all'organizzazione, sicurezza, rendicontazione e verifica del servizio. Gli operatori sono vincolati alla riservatezza.

Art. 18 – Modifiche e rinvio

1. Le modifiche alla presente convenzione sono valide soltanto se formalizzate per iscritto e se non alterano l'oggetto, la natura collaborativa, la durata essenziale o l'equilibrio della procedura comparativa.

2. Per quanto non previsto si applicano il D.Lgs. n. 117/2017, la L. n. 241/1990, la normativa regionale applicabile al trasporto delle persone con disabilità e le altre disposizioni vigenti compatibili con la natura del rapporto. Il D.Lgs. n. 36/2023 si applica agli eventuali profili che la legge riconduca al suo ambito, senza trasformare la presente convenzione in un appalto.

Art. 19 – Spese, registrazione e sottoscrizione

1. Il regime fiscale, l'imposta di bollo e la registrazione sono determinati secondo la normativa vigente alla data di sottoscrizione e in relazione alla natura effettiva del rapporto.

2. La presente convenzione è sottoscritta digitalmente dalle parti. Gli allegati sono:

- Allegato A – Progetto di servizio e piano delle prestazioni;
- Allegato B – Quadro economico meramente programmatorio e categorie di spesa;
- Allegato C – Modello di registro viaggi e rendicontazione;
- Allegato D – Elenco mezzi, operatori e coperture assicurative;
- Allegato E – Istruzioni e atto relativo al trattamento dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Oliena, [data]

Per il Comune di Oliena	Per l'Ente convenzionato
[Nome e qualifica] [Firma digitale]	[Nome e qualifica] [Firma digitale]